

NOTA ESPLICATIVA - MISURE PER COMUNI PIANURA EST E PIANURA OVEST

Il presente documento raccoglie le misure per la qualità dell'aria in vigore per i Comuni appartenenti alle zone Pianura est e ovest, come definite ai sensi della normativa sulla qualità dell'aria (D.lgs. 155/2010), sotto i 30.000 abitanti.

L'elenco dei Comuni per zona è riportato in allegato 1 alla DGR 189/2021.

MISURE EMERGENZIALI (1 ottobre -30 aprile)

DGR 33/2021

1. estensione dell'applicazione della misura emergenziale di divieto di **spandimento dei liquami zootecnici** stabilita al punto 1, lettera d), punto iv) del dispositivo della DGR 1412/2017¹, a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893), fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;

DGR 189/2021

2. divieto di utilizzo di **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle";
3. **riduzione delle temperature** di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

MISURE STRUTTURALI BIOMASSE E ABBRUCIAMENTI (1 ottobre -30 aprile)

Ai sensi della DGR 1412/2017, come modificata dalla DGR 33/2021:

4. A decorrere dall'1 ottobre 2019, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile ubicate nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m, dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno, è vietato l'**uso** di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva **inferiore a "3 stelle"** e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

Nei Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m, i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota cui si applica il presente divieto che, in caso di mancata individuazione, si applicherà a tutto il territorio comunale.

In materia si ricorda inoltre che (DGR 1412/2017):

- 1 gennaio 2020 è vietato **installare** generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle";
- dall'1 ottobre 2018 è obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 Kw, **pellet** che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione

¹ Punto 1, lettera d), punto iv) del dispositivo della DGR 1412/2017: "divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo"

accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione.

DGR 33/2021 e DGR 189/2021

5. divieto di **abbruciamento dei residui vegetali** nel periodo 1° ottobre – 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
- è prevista la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali (punto 1 lettera h) del dispositivo DGR n. 33/2021), limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
- la deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- in allegato 2 alla DGR 189/2021 sono specificate le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga.

MISURE STRUTTURALI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE (1 ottobre -30 aprile)

DGR 189/2021

6. limitazione alla circolazione dei veicoli privati euro 0 ed euro 1, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 nel centro abitato, come stabilito dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, a decorrere dal 1° marzo 2021;
7. effettuazione del seguente numero di controlli sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione e comunicazione alla struttura regionale competente per materia gli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate:
 - Comuni > 20.000 ÷ 30.000 abitanti: 300 controlli/anno
 - Comuni 5.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
 - Comuni < 5.000 abitanti: 100 controlli/anno;

REGOLE DA PIANO PER TUTTI I COMUNI SULLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Capitolo 9.1.3 "Le misure in ambito urbano" della Relazione generale di piano (DAL 115/2017)

- Possibilità di sospendere le limitazioni nei giorni di festività
- sono esclusi dalle limitazioni i seguenti veicoli:
 - autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (*car pooling*) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti (inclusi ciclomotori e motoveicoli),
 - autoveicoli elettrici e ibridi,
 - ciclomotori e motocicli elettrici,
 - autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada e altri veicoli ad uso speciale e specifiche categorie di utenti (**allegato 4 alla relazione generale del PAIR²**).
- Possono essere escluse dalle limitazioni le seguenti aree:
 - strade all'interno dei centri abitati che costituiscono vie di accesso ai parcheggi scambiatori⁷⁸, come definiti all'art. 34 bis del Nuovo codice della strada, ed alle strutture di ricovero e cura;

² Vedere allegato 1 al presente documento

- zone all'interno dei centri abitati non adeguatamente servite dal trasporto pubblico locale (TPL) (urbano, extra-urbano, su gomma e/o ferro).
- le limitazioni si applicano almeno ai “centri abitati” come definiti ai sensi del Codice della Strada;
- i provvedimenti amministrativi in tema di traffico, tra cui le ordinanze sindacali di cui al D. Lgs. 285/1992, possano prevedere la deroga all'applicazione delle limitazioni alla circolazione nei casi di seguito previsti:
 - strade all'interno dei centri abitati che costituiscono vie di accesso ai parcheggi scambiatori⁷⁸, come definiti all'art. 34 bis del Nuovo codice della strada, ed alle strutture di ricovero e cura;
 - zone all'interno dei centri abitati non adeguatamente servite dal trasporto pubblico locale (TPL) (urbano, extra-urbano, su gomma e/o ferro).

MISURE STRUTTURALI SUL RISPARMIO ENERGETICO (valide tutto l'anno)

Da piano sono in vigore le seguenti misure:

NTA del PAIR: Articolo 24 - Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani (sanzione stabilita da ordinanza comunale: da 50,00 a 500,00 euro (LR 16/2017 art. 42))

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici che devono trovare immediata osservanza ed attuazione, tra l'altro, nei regolamenti, anche edilizi, dei Comuni:

- a) divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti **(NB si veda DGR 1523/2020 per casi di incompatibilità con incentivi 110%)**;
- b) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.

2. Alle misure di cui al comma 1 è data tempestiva attuazione, tra l'altro, da parte degli amministratori di condominio e dei responsabili degli impianti. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo rappresenta un'ipotesi di grave colpa professionale.

ALLEGATO 1 – ELENCO DEROGHE ALLA LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE

**“ALLEGATO 4– VEICOLI OGGETTO DI DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE”
RELAZIONE GENERALE PAIR2020 (COME MODIFICATO DA DGR 189/2021)**

A. Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54 del Codice della strada

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f) telai con selle per il trasporto di coils;
- g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- l) furgoni blindati per il trasporto valori;
- m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- n) trattrici stradali;
- o) autospazzatrici;
- p) autospazzaneve;
- q) autopompe;
- r) autoinaffiatrici;
- s) autoveicoli attrezzati;
- t) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- u) autoveicoli gru;
- v) autoveicoli per il soccorso stradale;
- w) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- x) autosgranatrici;
- y) autotrebbeiatrici;
- z) autoambulanze;
- aa) autofunebri;
- bb) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- cc) autoveicoli per disinfezioni;
- dd) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

ee) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
ff) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
gg) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
hh) autocappella;
ii) auto attrezzate per irrorare i campi;
jj) autosaldatrici;
kk) auto con installazioni telegrafiche;
ll) autoscavatrici;
mm) autoperforatrici;
nn) autosega;
oo) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
pp) autopompe per calcestruzzo;
qq) autoveicoli per uso abitazione;
rr) autoveicoli per uso ufficio;
ss) autoveicoli per uso officina;
tt) autoveicoli per uso negozio;
uu) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
vv) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

B. – Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione

ww) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
xx) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
yy) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
zz) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
aaa) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
bbb) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili.
ccc) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
ddd) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
eee) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
fff) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
ggg) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
hhh) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
iii) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
jjj) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;

kkk) carri funebri e veicoli al seguito;

lll) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;

mmm) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;

nnn) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;

ooo) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

ppp) mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell'intervento.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

1. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
2. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.